

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE, che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 settembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 78/07

Roma, li . 3 SET. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Modifica al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi".

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto all'esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 6 febbraio 2007, n. 13, recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/33/CE, recante modifica della direttiva 99/32/CE, sul tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

Il provvedimento prevede, a tal fine, una serie di modifiche ed integrazioni alle disposizioni di recepimento della citata direttiva 99/32/CE contenute nel titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

Nel merito la nuova norma comunitaria ha introdotto, rispetto alla direttiva originaria, una serie di disposizioni finalizzate a disciplinare il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, intervenendo anche, in via marginale, sulla regolamentazione di altri tipi di combustibile.

In particolare, la direttiva ha introdotto, oltre alle disposizioni che disciplinano, in via generale, tutti i combustibili per uso marittimo, anche norme specifiche per l'olio diesel marino e per il gasolio marino.

Lo schema di decreto in esame, in aderenza alla direttiva, introduce, pertanto, una serie di limiti per l'impiego di tutti i combustibili per uso marittimo limitatamente ad alcune zone o circostanze, nonché una serie di limiti (relativi al tenore di zolfo) per l'immissione sul mercato dell'olio diesel marino e del gasolio marino.

I predetti limiti per l'impiego relativi a tutti i combustibili si applicano, innanzitutto, nelle acque territoriali, nella zona economica esclusiva e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno delle cosiddette "aree di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo", individuate in sede I.M.O; in secondo luogo, si applicano alle navi passeggeri che effettuano servizi di linea ed alle navi all'ormeggio nei porti.

Il provvedimento, sempre in linea con la direttiva, prevede alcune limitate deroghe per specifiche fattispecie (navi da guerra, ecc.).

Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva relative alla navigazione interna lo schema di decreto in esame applica le nuove norme comunitarie solo ai combustibili per uso marittimo diversi dall'olio diesel marino e dal gasolio marino, in quanto tali ultimi combustibili (olio diesel marino e gasolio marino) sono già disciplinati, anche in relazione al tenore di zolfo, dal nostro ordinamento, più esattamente dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Il provvedimento prevede, inoltre, la possibilità sia di autorizzare esperimenti inerenti tecnologie di riduzione delle emissioni su navi che utilizzano combustibili non conformi alle esposte limitazioni, sia di autorizzare l'uso di tali tecnologie ove le stesse siano state approvate da un apposito comitato comunitario e, inoltre, rinvia ad un successivo decreto interministeriale la definizione delle condizioni per esentare

qualsiasi tipologia di combustibile dai limiti previsti dal decreto in caso di utilizzo a fini di sperimentazione e di ricerca.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli è stato previsto l'obbligo di inserire, su appositi documenti di bordo, i dati relativi ai combustibili utilizzati sulle navi, nonché, in alcuni casi, l'obbligo per il venditore di consegnare all'utilizzatore un campione del combustibile fornito.

In materia di controlli lo schema di decreto fa riferimento agli organi competenti ai sensi del codice della navigazione ed agli altri organi di polizia giudiziaria, ferma restando la competenza delle autorità marittime per l'irrogazione delle sanzioni e ferme restando, per i fatti commessi all'estero, le competenze delle autorità consolari. Inoltre, prevede, in caso di immissione sul mercato o di utilizzo di combustibili per uso marittimo non conformi alle nuove norme, sanzioni amministrative comprese tra un minimo ed un massimo adeguati a contemplare ipotesi di illiceità molto differenti, nonché una sanzione accessoria per i casi più gravi.

Infine, il provvedimento rivede il sistema di raccolta e di trasmissione dei dati relativi al tenore di zolfo dei combustibili sul territorio nazionale, necessario ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione ricadenti sull'Italia, includendo, tra gli atti da inviare all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche i risultati dei controlli effettuati sui combustibili per uso marittimo.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 1 intrduce modifiche agli articoli 292, 293, 295, 296 e 298 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come di seguito illustrati.

Articolo 292

L'articolo 292 introduce una serie di definizioni, tratte dalla direttiva 99/32/CE come modificata dalla direttiva 2005/33/CE, la quale, a sua volta, mutua, a tal fine, alcune norme del diritto del mare e della navigazione (trattati dell'International Maritime Organization, codice della navigazione, ecc.). Si segnalano, per il particolare rilievo, le definizioni relative ai singoli combustibili per uso marittimo, alle zone oggetto di specifici divieti ed alle diverse tipologie di imbarcazioni e di attività disciplinate dalla nuova norma comunitaria.

Articolo 293

All'articolo 293 è stata introdotta, al comma 3, la possibilità di fissare, mediante decreto interministeriale, criteri e modalità per esentare i combustibili del titolo III dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto n. 152 del 2006, ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e di sperimentazione.

Articolo 295

Ai commi 1, 2 e 3 è stabilito il contenuto massimo di zolfo (incluso il termine entro cui adeguarsi) per due specifici combustibili per uso marittimo, il gasolio e l'olio

diesel marino, nella fase di immissione sul mercato e, per il solo gasolio marino, nella fase di utilizzo;

ai commi 4 e 5 viene introdotto il divieto di utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% all'interno di aree di controllo delle emissioni di SO_x e sono definite le modalità ed i tempi di applicazione di tale divieto;

al successivo comma 6, il divieto di utilizzo di combustibili con un tenore di zolfo superiore all'1,5% è esteso alle navi passeggeri che effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea, secondo le modalità ivi previste;

al comma 7 è stabilito il contenuto massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo, diversi dal gasolio marino e dall'olio diesel marino, utilizzati su navi adibite alla navigazione interna;

al comma 8 è introdotto il divieto di utilizzo di combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,1% su navi all'ormeggio e sono disciplinate le modalità di applicazione di tale divieto;

al comma 9 sono previste deroghe alle disposizioni dei precedenti commi 7 e 8;

al comma 10 è stabilito che tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi debbano essere indicate in un apposito documento di bordo;

al comma 11 è stabilito che chi mette a disposizione di un armatore combustibile per navi, al di sopra di un certo tonnellaggio, debba contestualmente fornire un bollettino di consegna con l'indicazione del quantitativo di combustibile e del relativo contenuto di zolfo, nonché un campione di tale combustibile. Il campione e il bollettino di consegna debbono essere conservati a bordo della nave fino all'esaurimento del combustibile a cui si riferiscono e, comunque, per almeno i dodici mesi successivi alla consegna;

al comma 12 si prevede che presso ciascuna autorità marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorità portuale sia tenuto un registro che riporti l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo;

al successivo comma 13 sono stabilite le deroghe ai limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti (navi da guerra, tutela delle navi e della vita in mare, occorrenza di un incidente, combustibili destinati alla trasformazione prima dell'utilizzo);

ai commi dal 14 al 18 sono individuati i requisiti e le modalità per lo svolgimento di esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8; in particolare, il comma 14 prevede che tali sperimentazioni debbano essere autorizzate mediante decreto interdirettoriale;

ai commi 19 e 20 sono stabilite le condizioni per l'utilizzo di tecnologie di riduzione delle emissioni approvate da un apposito comitato comunitario, in alternativa ai combustibili conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8.

Le modifiche apportate all'articolo sono costituite essenzialmente dall'introduzione di apposite sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni dello schema di decreto in esame relative ai combustibili per uso marittimo, dall'individuazione delle autorità preposte ai controlli ed alla irrogazione delle sanzioni, nonché dalle modalità di accertamento delle infrazioni.

Articolo 298

Si conferma l'obbligo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ciascun anno, un rapporto circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente, rinviando per le specifiche modalità all'allegato X alla parte V del decreto n. 152 del 2006.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche all'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, nella parte I, sezione 3, il paragrafo 1 è stato adeguato alle limitate novità introdotte dalla direttiva (come la fissazione del contenuto massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante pari all'1,00%); il paragrafo 2 è stato dedicato ai metodi di misura da utilizzare per i combustibili per uso marittimo ed il paragrafo 3 è stato dedicato ad una articolata definizione degli obblighi di trasmissione ricadenti su soggetti pubblici e privati ai fini della relazione prevista all'articolo 298.

L'articolo 3 contiene disposizioni finanziarie.
Introduce al comma 1 la clausola di invarianza della spesa.

Al comma 2 sono state individuate le attività che saranno svolte entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Al comma 3 si stabilisce che gli oneri connessi alle attività di controllo saranno coperti con tariffe a carico dei soggetti interessati.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi:

a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il provvedimento in esame è stato predisposto, sulla base della delega prevista dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Legge comunitaria 2006), per adempiere all'obbligo di recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2005/33/CE, del Parlamento e del Consiglio del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi.

La nuova norma comunitaria ha introdotto, rispetto alla direttiva originaria, una serie di disposizioni finalizzate a disciplinare il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, intervenendo anche, in via marginale, sulla regolamentazione di altri tipi di combustibile.

In particolare, ha previsto, oltre a disposizioni che disciplinano, in via generale, tutti i combustibili per uso marittimo, anche norme specifiche per l'olio diesel marino e per il gasolio marino.

Lo schema di decreto in esame, in aderenza alla direttiva, introduce, pertanto, una serie di limiti per l'impiego di tutti i combustibili per uso marittimo limitatamente ad alcune zone o circostanze, nonché una serie di limiti (relativi al tenore di zolfo) per l'immissione sul mercato dell'olio diesel marino e del gasolio marino.

I predetti limiti per l'impiego relativi a tutti i combustibili si applicano, innanzitutto, nelle acque territoriali, nella zona economica esclusiva e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno delle cosiddette "aree di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo", individuate in sede I.M.O; in secondo luogo, si applicano alle navi passeggeri che effettuano servizi di linea ed alle navi all'ormeggio nei porti.

Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva relative alla navigazione interna lo schema di decreto in esame applica le nuove norme comunitarie solo ai combustibili per uso marittimo diversi dall'olio diesel marino e dal gasolio marino, in quanto tali ultimi combustibili (olio diesel marino e gasolio marino) sono già disciplinati, anche in relazione al tenore di zolfo, dal nostro ordinamento, più esattamente dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Il provvedimento prevede, inoltre, la possibilità sia di autorizzare esperimenti inerenti tecnologie di riduzione delle emissioni su navi che utilizzano combustibili non conformi alle esposte limitazioni, sia di autorizzare l'uso di tali tecnologie ove le stesse siano state approvate da un apposito comitato comunitario e, inoltre, rinvia ad un successivo decreto interministeriale la definizione delle condizioni per esentare qualsiasi tipologia di combustibile dai limiti previsti dal decreto in caso di utilizzo a fini di sperimentazione e di ricerca.

b) *Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

La direttiva 99/32/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con le disposizioni contenute nel titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale".

Al fine di trasporre la direttiva 2005/33/CE, che modifica la citata direttiva 99/32/CE, il provvedimento in esame prevede, dunque, una serie di modifiche ed integrazioni alle disposizioni

del titolo III della parte quinta del decreto n. 152 del 2006 che della direttiva 99/32/CE costituiscono recepimento.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Il decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni stabilite dalla direttiva che recepisce.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni. La base giuridica della direttiva è l'articolo 175 del Trattato, che la identifica come norma ambientale; conseguentemente la disciplina recata dal provvedimento all'esame attiene alla materia ambientale che, ai sensi dell'art. 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Analogamente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

Il decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame, all'articolo 292, introduce una serie di definizioni tratte dalla direttiva 99/32/CE, come modificata dalla direttiva 2005/33/CE, la quale, a sua volta, muova, a tal fine, alcune norme del diritto del mare e della navigazione (trattati dell'International Maritime Organization, codice della navigazione, ecc.). Si segnalano, per il particolare rilievo, le definizioni relative ai singoli combustibili per uso marittimo, alle zone oggetto di specifici divieti ed alle diverse tipologie di imbarcazioni e di attività disciplinate dalla nuova norma comunitaria.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Come anzidetto, lo schema di decreto in esame introduce, utilizzando la tecnica della novella, una serie di modifiche ed integrazioni alle disposizioni del titolo III della parte quinta del decreto n. 152 del 2006 con le quali è stata recepita la direttiva 99/32/CE.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati in Parlamento progetti di legge.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle Amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Lo schema di decreto all'esame, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente attraverso un miglioramento della qualità dell'aria, introduce una serie di misure volte a ridurre il tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (limiti per l'immissione sul mercato dell'olio marino e del gasolio marino e limiti per l'impiego di tutti i combustibili per uso marittimo).

I destinatari principali delle disposizioni in esame sono, dunque, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili disciplinati dallo schema di decreto in esame da Paesi terzi o lo ricevono da Paesi membri dell'unione europea, i gestori degli impianti di produzione dei medesimi combustibili, nonché i gestori dei grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o lo ricevono da Paesi membri dell'unione europea.

b) Obiettivi e risultati attesi

Come sopradetto, lo schema di decreto detta una disciplina specifica per ridurre al minimo gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti il tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

L'attuazione della direttiva non richiede innovazioni del quadro organizzativo statale.

d) Aree di criticità

Non si ravvisano aspetti di criticità.

e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili

Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe di per sé contrastante con l'obbligo di recepire il diritto comunitario, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi della direttiva, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Legge comunitaria 2006).

L'opzione base di regolazione si concreta nei seguenti interventi:

- introduzione di una serie di limiti per l'impiego di tutti i combustibili per uso marittimo limitatamente ad alcune zone o circostanze, nonché una serie di limiti (relativi al tenore di zolfo) per l'immissione sul mercato dell'olio diesel marino e del gasolio marino.
- introduzione di apposite sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni dello schema di decreto in esame relative ai combustibili per uso marittimo.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico normativo appropriato per sostituire disposizioni normative di pari rango.

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto è stato predisposto, sulla base della delega prevista all'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, (Legge comunitaria 2006), al fine di dare recepimento alla direttiva 2005/33/CE, recante modifica della direttiva 99/32/CE, sul tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

Agli oneri relativi all'espletamento delle eventuali procedure autorizzative di cui al comma 3 dell'articolo 293, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, all'espletamento delle procedure autorizzative di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 295, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, ed all'espletamento delle procedure autorizzative di cui ai commi 19 e 20 dell'articolo 295, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, questa Amministrazione farà, infatti, fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratterà di un numero sicuramente esiguo di autorizzazioni. Analogamente alla tenuta del registro previsto all'articolo 295, comma 12, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, le autorità marittime e portuali faranno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in quanto, anche in questo caso, si tratta di oneri assai modesti e di attività assai contenute. Infine, quanto agli oneri connessi alla redazione del rapporto di cui all'articolo 298, comma 3, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, si precisa che si tratta di attività già prevista in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dall'articolo 295, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, pertanto, si tratterà solo di integrare con i nuovi dati richiesti dalla direttiva che si va a recepire un rapporto che l'Amministrazione già deve redigere annualmente. Pertanto, anche a tale attività il Ministero farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento all'esame è comunque corredato della clausola di invarianza della spesa, prevista all'articolo 3, comma 1, diretta ad escludere che dall'attuazione dello stesso provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

Inoltre, per la copertura degli oneri connessi alle prestazioni ed ai controlli di cui ai commi 2 e 9 dell'articolo 296, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto in esame, sono previste tariffe poste a carico dei soggetti interessati da determinare, sulla base del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti, secondo quanto stabilito all'articolo 4 della citata legge delega n. 13 del 2007, che, appunto, stabilisce che "in relazione agli oneri per prestazioni e controlli", necessari per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui ai suoi allegati A e B, "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11".

Schema di decreto legislativo recante modificazioni al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006” e in particolare l'allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare il titolo III della parte quinta;

Visto l'allegato VI alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78), adottato nel 1977 ed entrato in vigore in data 19 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante “Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel”;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Modifiche al titolo III della parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 291 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "del gasolio marino" sono sostituite dalle seguenti "dei combustibili per uso marittimo".

2. L'articolo 292 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"ART. 292
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta del presente decreto.

2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

a) olio combustibile pesante:

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo,
- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle successive lettere b) e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata con tale metodo.

b) gasolio:

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949,
- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla «American Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;

d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;

- e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità “DMB” e “DMC” dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
- f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità “DMX” e “DMA” dalla tabella I della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
- g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all’esportazione e trasportati, a tal fine, all’interno delle cisterne di una nave;
- h) acque territoriali: zone di mare previste dall’articolo 2 del codice della navigazione.
- i) zona economica esclusiva: zona di cui all’articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
- l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
- m) aree di controllo delle emissioni di SO_x: zone a cui tale qualificazione é stata assegnata dall’International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell’allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;
- n) nave passeggeri: nave che trasporta più di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell’equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attività relative alla gestione della nave, nonché dei bambini di età inferiore ad un anno;
- o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o più porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purché effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l’orario può essere desunto anche dalla regolarità o dalla frequenza del servizio;
- p) nave adibita alla navigazione interna: nave destinata ad essere utilizzata in una via

navigabile interna di cui al decreto del Ministro dei trasporti 28 novembre 1987, n. 572;

q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;

r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;

s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;

t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.”

3. L'articolo 293 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“ART. 293
(Combustibili consentiti)

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui alla parte I, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo più elevati di quelli fissati nell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le

modalità per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.”

4. L'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“ART. 295
(Combustibili per uso marittimo)

1. E' vietato, nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica, l'utilizzo di gasoli marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in massa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 é vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa.

3. E' vietata l'immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree di controllo delle emissioni di SO_x, ovunque ubicate, è vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.

5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico e, a decorrere dall'11 agosto 2007, all'area del Mare del Nord, nonché, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate.

6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea, é vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2010 é vietato, su navi adibite alla navigazione interna, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo, diversi dal gasolio marino e dall'olio diesel marino, con tenore di zolfo superiore allo 0,1% massa.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 é vietato l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il più tardi possibile prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma 10.

9. I commi 7 e 8 non si applicano:

a) alle navi adibite alla navigazione interna, quando utilizzate in mare, per le quali sia stato rilasciato un certificato di conformità alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare;

b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;

c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.

10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo.

11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.

12. E' tenuto, presso ciascuna autorità marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorità portuale, un apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorità marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007. Le variazioni dei dati comunicati sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori é comunicata in via preventiva.

13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano:
- a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
 - b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite in mare;
 - c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave è imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purché si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l'incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno è dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore;
 - d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano tecnologie di riduzione delle emissioni autorizzate ai sensi del comma 14 o del comma 19;
 - e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell'utilizzo.

14. Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati, su navi battenti bandiera italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la cui durata non può eccedere i diciotto mesi, è rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi:

- a) la descrizione della tecnologia e, in particolare, del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonché la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione;
- b) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di ossido di zolfo non superino quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
- c) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
- d) uno studio dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilità; lo studio include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti dall'esperimento sull'ambiente marino.

La relazione descrive inoltre le zone interessate dall'esperimento, le caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento, gli strumenti a prova di manomissione installati sulle navi per la misura in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni, nonché i sistemi atti a gestire in conformità alle vigenti disposizioni i rifiuti e gli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione.

15. L'autorizzazione di cui al comma 14 è rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell'idoneità delle stime e dello studio ivi contenuti. L'autorizzazione prevede il periodo in cui l'esperimento può essere effettuato e stabilisce i dati e le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicità di tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicità con la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del piano di cui al comma 14, lettera d).

16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 è immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorità di cui all'articolo 296, comma 9:

- a) gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati nel corso dell'esperimento;
- b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
- c) il soggetto autorizzato non trasmette nei termini i dati, le informazioni o gli esiti previsti dal comma 15, conformi ai criteri ivi stabiliti.

17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri Stati dell'Unione europea o da navi battenti bandiera di altri Stati dell'Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune modalità di cooperazione nel procedimento autorizzativo.

18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne informa la Commissione europea e l'eventuale Stato estero avente giurisdizione sulle acque in cui l'esperimento è effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8, è ammesso, previa autorizzazione, l'utilizzo delle tecnologie di riduzione delle emissioni approvate dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002. L'autorizzazione è

rilasciata con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti entro tre mesi dalla ricezione della relativa domanda, corredata dal documento di approvazione, purché:

- le navi siano dotate di strumenti per la misura in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
- le emissioni di ossidi di zolfo risultino costantemente inferiori o uguali a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
- nelle baie, nei porti e negli estuari, siano rispettati i pertinenti criteri di utilizzo previsti con appositi decreti della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i quali si recepiscono le indicazioni a tal fine adottate dalla Commissione europea;
- l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi sugli ecosistemi nelle baie, nei porti e negli estuari, secondo uno studio effettuato da parte di chi intende utilizzare la tecnologia di riduzione delle emissioni, non risulti superiore rispetto a quello prodotto dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza di tale tecnologia.

20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 19 è immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorità di cui all'articolo 296, comma 9, non risultano rispettati i requisiti previsti per effetto dell'autorizzazione.”

5. L'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“ART. 296
(Controlli e sanzioni)

1. Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito:

a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;

b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa per chi ha effettuato la messa in commercio.

2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, dall'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto, dall'autorità di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).

3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto si applica la sanzione prevista dall'articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, si applica al responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.

4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'articolo 295 e l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:

- la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili,

- l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall'articolo 295, comma 11.

8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dall'articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle Capitanerie di Porto, la Guardia Costiera, gli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorità marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato o alla navigazione interna, le regioni o le diverse autorità indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all'estero, le competenze attribuite alle autorità consolari.

10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati anche con le seguenti modalità:

- mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili;
- mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,
- mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.

11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal comma 5 l'autorità competente all'applicazione delle procedure di sequestro dispone, ove tecnicamente opportuno, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, che il combustibile fuori norma sia reso conforme alle prescrizioni violate mediante apposito trattamento a spese del responsabile. A tal fine la medesima autorità impartisce le opportune prescrizioni circa i tempi e le modalità del trattamento.”

6. All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dall'APAT entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente. I soggetti di cui all'articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito

operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono all'APAT ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le modalità previsti nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.”

ART. 2

(Modifiche all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, sezione I, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente : “e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;”
2. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, sezione I, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente : “c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petrolio;”
3. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, sezione I, paragrafo 7, lettera h), le parole “combustibili liquidi” sono sostituite dalle seguenti “olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio”.
4. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, sezione II, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente : “e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate parte II, sezione 1, paragrafo 1;”
5. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, la sezione III, incluse le appendici 1 e 2, è sostituita dalla seguente :

“Sezione 3

Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi

1. Olio combustibile pesante

1.1 L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma 2, lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e, nei i casi previsti della sezione 1, paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.

1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, è consentito, in conformità a tali paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1% in massa nel caso di:

a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano dell'esenzione ivi prevista al comma 5 e di quelli anteriori al 1988 autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, i quali, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato;

b) impianti di combustione non compresi nella precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm^3 ;

c) impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il valore limite previsto nell'autorizzazione e, nel caso di autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm^3 .

2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo.

2.1 Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo di cui all'articolo 292, comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per tale caratteristica, nella parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei risultati delle misure e l'arbitrato si applica quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4.

3. Trasmissione di dati.

3.1 Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il formato indicato nella tabella I, i dati inerenti i rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili di cui all'articolo 292, lettere a), b) e d). Entro la stessa data i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati inerenti i rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente, ai sensi della vigente normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, lettere a), b) e d) prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devono riferirsi ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato.

3.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e III, i dati concernenti i quantitativi di tali combustibili prodotti o importati nel corso dell'anno precedente, con esclusione di quelli destinati all'esportazione. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea inviano all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nella tabella IV, i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno precedente.

3.3 Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa si intende un combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.

3.4 I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all'APAT su supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e, per posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@apat.it e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it

3.5 La relazione elaborata dall'APAT sulla base dei dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente prodotto e importato.

Tabella I *

| Combustibile | Tenore di zolfo accertato (% m/m) | Metodo utilizzato per la determinazione del tenore di zolfo | Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge ⁽¹⁾ (% m/m) | Modalità di accertamento ⁽²⁾ |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Olio combustibile pesante | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| Gasolio | | | | | |
| Combustibili per uso marittimo | Gasolio marino qualità DMA ⁽³⁾ | | | | |
| | Gasolio marino qualità DMX ⁽³⁾ | | | | |
| | Olio diesel marino qualità DMB ⁽³⁾ | | | | |
| | Olio diesel marino qualità DMC ⁽³⁾ | | | | |
| | Altro ⁽⁴⁾ | | | | |

(1) L'indicazione del tenore massimo deve essere accompagnata da quella della disposizione che lo prevede.

(2) Deve essere indicato con la lettera A l'accertamento effettuato mediante campionamento ed analisi e con la lettera D l'accertamento effettuato mediante controlli sui documenti.

(3) La distinzione del dato in funzione di ciascuna qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile.

(4) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino.

* Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento

Tabella II

Dati identificativi dell'impianto:

| Combustibili | Quantitativi totali (kt/anno) ⁽²⁾ | Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m) |
|---|--|--|
| Gasolio (come tale o in emulsione) ⁽¹⁾ | | 0,20 |
| | | 0,10 |
| Olio combustibile pesante | | 0,3 |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| (come tale o in emulsione) (1) | | 1 |
| | | 3 |
| | | 4 |

(1) Per le emulsioni é escluso il quantitativo di acqua.

(2) Nei quantitativi totali sono inclusi i quantitativi di combustibile, prodotti o importati, ed utilizzati all'interno dell'impianto (consumi interni).

Tabella III

| Combustibili per uso marittimo | Quantitativi totali (kt/anno) | Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m) |
|---|--------------------------------------|---|
| Gasolio marino qualità DMA ⁽¹⁾ | | 0,1 |
| | | 0,2 |
| | | altro |
| Gasolio marino qualità DMX ⁽¹⁾ | | 0,1 |
| | | 0,2 |
| | | altro |
| Olio diesel marino qualità DMB ⁽¹⁾ | | 0,1 |
| | | 1,5 |
| | | altro |
| Olio diesel marino qualità DMC ⁽¹⁾ | | 0,1 |
| | | 1,5 |
| | | altro |
| Altro ⁽²⁾ | | 0,1 |
| | | 1,5 |
| | | altro |

(1) La distinzione del dato in funzione di ciascuna qualità di combustibile è richiesta ove tale informazione sia disponibile.

(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino

Tabella IV

| |
|---|
| Dati identificativi dell'impianto: |
|---|

| Combustibili | Quantitativi totali (kt/anno) | Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge (% m/m) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
|---------------------|--------------------------------------|---|

| | | |
|--|--|-----|
| Olio combustibile pesante (come tale o in emulsione) (1) | | 0,3 |
| | | 1 |
| | | 3 |
| | | 4 |

(1) Per le emulsioni è escluso il quantitativo di acqua.”

6. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, sezione I, paragrafo I, i valori relativi allo zolfo, indicati nelle colonne 2, 4, 6 e 10 della tabella, sono sostituiti dal seguente valore : “1”.

ART. 3
(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.

2. Alle istruttorie previste all'articolo 293, comma 3, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, e all'articolo 295, commi 14, 15, 16, 19 e 20, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto, nonché alla tenuta del registro previsto all'articolo 295, comma 12, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto, ed alla redazione del rapporto di cui all'articolo 298, comma 3, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, le competenti autorità provvedono entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri inerenti le prestazioni e i controlli di cui ai commi 2 e 9 dell'articolo 296 , come introdotto dal comma 5 dell'articolo 1, effettuati da uffici pubblici in relazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i costi di eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio, da determinare con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti.”